

CONVENZIONE
TRA
COLLEGIO PROVINCIALE PERITI AGRARI LAUREATI DI BOLOGNA
E
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Il Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna, in persona del Presidente in carica – Per. Agr. **Lotti Letizia** – con sede in Bologna Via Zanardi n. 14

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, in persona del Presidente in carica – **Giorgio Tabellini** – con sede in Bologna Piazza della Mercanzia n. 4

Premesso che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternative delle controversie civili e commerciali (Alternative Dispute Resolution – ADR) è un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m. e il decreto attuativo D.M. n. 180/2010 e s.m. disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali come reale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria;
- l'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che gli Enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione di cui al citato decreto. Gli organismi devono essere iscritti al Registro;
- l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 28/2010 consente agli Ordini professionali di costituire Organismi di Mediazione per le materie riservate alla loro competenza e dispone che gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio siano iscritti al Registro a semplice domanda;
- l'Organismo di Mediazione costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, è iscritto al n. 11 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
- presso il Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna è operativo l'Organismo di Mediazione di tipo pubblico iscritto al n. 304 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
- è intenzione dei due Enti stringere tra loro un accordo finalizzato ad un'ampia collaborazione per il miglior sviluppo della mediazione;
- entrambi gli Enti hanno consapevolezza del fatto che, avanti i due Organismi, potrebbero presentarsi casi comportanti problematiche tecniche o tecnico-giuridiche per le quali i mediatori nominati potrebbero necessitare di un ausilio;

- l'art. 8, com. 1 del D.lgs. n. 28/2010 prevede che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari;
 - l'art. 8, com. 4 del D.lgs. n. 28/2010 prevede inoltre che, quando non può procedersi come sopra indicato, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e che il Regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione di compensi spettanti agli esperti;
 - l'art. 4, com. 7 del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna prevede la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di individuare un co-mediatore senza ulteriori spese a carico delle parti;
 - l'art. 7, com. 6 del richiamato Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna prevede la possibilità per l'Organismo di avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi;
 - l'art. 7, com. 7 del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna stabilisce altresì le modalità di nomina, di calcolo e liquidazione dei compensi al consulente tecnico;
- è sempre fatta salva la possibilità per le parti in mediazione di avvalersi di consulenti che possano vantare una specifica competenza tecnica nella materia oggetto della controversia;
- tenuto conto della peculiarità dell'istituto della mediazione, appare opportuno – sotto il profilo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo – che i soggetti partecipanti come consulenti al procedimento di mediazione abbiano preferibilmente e laddove possibile, competenza e cognizione delle specificità e finalità dell'istituto stesso;
 - la procedura di mediazione è caratterizzata da un principio di informalità, dalla finalità di risolvere le controversie preliminarmente all'accesso giudiziario, nonché dalla aspettativa di un procedimento snello e meno oneroso di quello giudiziario;
 - in ragione di tali peculiarità della mediazione è del tutto presumibile che le parti ed i loro avvocati si trovino ad aver bisogno di nominare di comune accordo consulenti tecnici, già in corso di mediazione;
 - in questo senso appare utile, per poter fornire un servizio più completo alle parti sia per un reale sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento, disporre di nominativi di soggetti mediatori ex D.M. n. 180/2010 c.s.m., in regola con gli aggiornamenti richiesti dalla normativa vigente, che siano disponibili ad offrire alle parti l'attività di consulente nel corso della mediazione;

visti:





- il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";
- il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m. "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 28/2010";
- il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna;
- la legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura" così come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- il R.D. 25 Novembre 1929, n. 2365 "Regolamento per la professione di Perito Agrario" c.s.m.;

tutto quanto sopra premesso e a tal fine

i soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione individua i principi e le metodologie applicabili alle nomine di co-mediatori, mediatori e consulenti tecnici nei procedimenti di mediazione attivati presso la Camera di Commercio di Bologna e riguardanti materie di competenza dei Periti Agrari

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

Gli Organismi istituiti rispettivamente presso la Camera di Commercio di Bologna e presso il Collegio Provinciale dei Periti Agrari Laureati di Bologna predispongono e tengono aggiornati gli Elenchi dei propri mediatori, i quali - ove vengano nominati dall'altro Organismo - gestiranno la procedura in regime di co-mediazione, e spetterà loro il 50% dell'indennità prevista per i mediatori dell'Organismo che li ha nominati, o di mediazione non condivisa, e in tal caso spetterà l'intera indennità prevista per i mediatori dell'Organismo che li ha nominati.

I mediatori che accetteranno la co-mediazione o la mediazione non condivisa si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo per il quale presteranno la propria attività di mediatore.

Il Collegio Provinciale Periti Agrari Laureati di Bologna provvederà altresì a formare un elenco di Consulenti tecnici in mediazione (CTM) formato da Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti nell'Elenco dei CTU del Tribunale di Bologna, i quali – su richiesta dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio – potranno prestare le loro consulenze (CTM) e/o perizie presso il predetto Organismo secondo le modalità previste dalla mediazione e tenendo come riferimento per i propri compensi il Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale. I Consulenti tecnici che accetteranno l'incarico si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna.

Su richiesta dei mediatori dell'Organismo di Mediazione del Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna potrà essere consentito lo svolgimento di tirocini presso l'Organismo della Camera di commercio di Bologna, ai fini del conseguimento dei tirocini necessari per la conferma biennale dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di mediatore. Anche in tal caso i mediatori ospitati per lo svolgimento del tirocinio si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna.

Articolo 3 – Impegni degli aderenti

Il Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna si impegna a mantenere aggiornati gli elenchi di cui al precedente articolo, impegnandosi a garantire in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. n. 180/2010 e s.m.

La Camera di Commercio di Bologna si impegna a garantire in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. n. 180/2010 e s.m.

La Camera di Commercio di Bologna ed il Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna, reputando importante lo sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento, si impegnano a promuovere, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e manifestano la loro reciproca disponibilità alla realizzazione di qualsiasi attività atta alla conoscenza della mediazione.

Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall'art. 2, com. 2 lett. g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.

Articolo 4 – Oneri finanziari

Non sono previsti oneri finanziari diretti a carico delle parti aderenti.

Articolo 5 – Durata dell'accordo e recesso


La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione, è automaticamente rinnovabile alla scadenza salva diversa volontà delle parti firmatarie e può essere integrata e modificata di comune accordo tra le parti medesime.

Il recesso del presente accordo deve essere comunicato all'altra parte in forma scritta.

Bologna, 11 gennaio 2017.

Per la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna

Il Presidente
Giorgio Tabellini



Per il Collegio Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati della Provincia di Bologna

Il Presidente
Letizia Lotti

